MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA BASSA FRIULANA
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309
https://www.isisdellabassafriulana.edu.it/ - e-mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it

Sedi associate: Cervignano del Friuli (Liceo) – Cervignano del Friuli (Istituto tecnico tecnologico)
Palmanova (Liceo linguistico – Istituto tecnico economico – Istituto professionale)
San Giorgio di Nogaro (Istituto tecnico tecnologico – Istituto professionale industria e artigianato)

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEGLI ESAMI INTEGRATIVI, DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ, DEGLI ESAMI PRELIMINARI NONCHÉ CRITERI E MODALITÀ PER I PASSAGGI TRA DIFFERENTI INDIRIZZI DI STUDIO E A CLASSI SUCCESSIVE DEL MEDESIMO INDIRIZZO

Adottato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 32 del 12.3.2026
Adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 13.3.2026

PREMESSA

Art. 1
Orientamento e accompagnamento nei passaggi di indirizzo

1. L'Istituto promuove azioni di orientamento e accompagnamento rivolte agli studenti che richiedono il passaggio tra indirizzi di studio.
2. Tali azioni possono comprendere colloqui orientativi, attività di tutoraggio, indicazioni sui prerequisiti disciplinari e percorsi di riallineamento disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. L'obiettivo è favorire scelte consapevoli, sostenere il successo formativo e prevenire situazioni di insuccesso o abbandono scolastico.

TITOLO I – ESAMI INTEGRATIVI

CAPO I – CLASSI DEL PRIMO BIENNIO

Art. 2
Trasferimento da altro indirizzo di studi
(primo biennio)

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 226/2005, nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre

il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.

2. Nel caso di trasferimento da altra Istituzione scolastica, la richiesta motivata viene presentata sia al Dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello dell'ISIS della Bassa Friulana.
3. Le richieste sono valutate ed accolte entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto eventualmente stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.
4. L'inserimento avviene in modo diretto nella classe e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe.
5. All'esclusivo fine di prevenire o contrastare fenomeni di abbandono scolastico, il Dirigente Scolastico, valutate circostanze documentate ed eccezionali, può accogliere domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, fermo restando che la domanda deve essere prodotta non oltre la conclusione del mese di febbraio.
6. L'Istituzione scolastica, eventualmente anche tramite uno o più colloqui svolti dai docenti della classe in cui lo studente sarà inserito e diretti ad accertare le eventuali carenze formative, adotta interventi didattici integrativi in itinere volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.
7. Gli studenti che, a conclusione del primo anno, siano stati promossi e che richiedono il passaggio ad altro indirizzo di studi dell'ISIS della Bassa Friulana sono iscritti alla classe seconda, fermi restando i vincoli di cui al comma 3 e, per gli studenti provenienti da altri Istituti, la presentazione del nulla osta della scuola di provenienza.
8. Gli studenti di cui al comma 7, sostengono a inizio anno uno o più colloqui con i docenti della classe in cui sono inseriti e diretti ad accertare le eventuali carenze formative, al fine di favorire il successo formativo e adottare interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 6 e 8, il consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno in corso o dell'anno precedente. L'accertamento di tali prerequisiti e di eventuali carenze formative sarà verbalizzato dal Consiglio di classe nella prima seduta utile e comunicato alla famiglia.

CAPO II – CLASSI SUCCESSIVE AL PRIMO BIENNIO

Art. 3
Trasferimento da altro indirizzo di studi
(classi successive al primo biennio)

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 226/2005, a decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'ISIS della Bassa Friulana, previo superamento di uno o più esami integrativi.
2. Gli esami integrativi, previsti in caso di richiesta di passaggio a classe corrispondente di diverso indirizzo, prevedono prove scritte e/o orali sulle materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

3. Le richieste sono valutate ed accolte entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto eventualmente stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.
4. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
6. Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni, con le modalità di cui agli articoli del presente Capo e di cui alle disposizioni ministeriali in materia.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione agli esami integrativi, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni ovvero dallo studente stesso se maggiorenne, deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio del 30 giugno precedente l'anno scolastico per il quale si richiede il passaggio.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a. copia del documento d'identità;
   b. documentazione attestante gli studi compiuti presso l'Istituto di provenienza (per gli studenti provenienti da altra Istituzione scolastica);
   c. programmi svolti, rilasciati dall'istituto di provenienza e debitamente sottoscritti dal Dirigente Scolastico (per gli studenti provenienti da altra Istituzione scolastica).
3. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le domande degli studenti con sospensione del giudizio sono accolte con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo, da parte della scuola di provenienza. Nel caso di non ammissione alla classe successiva, la domanda si intende accolta per l'accesso alla classe corrispondente a quella già frequentata con esito negativo e previa integrazione della domanda originaria, ulteriormente sottoscritta dal richiedente.
4. Il Dirigente Scolastico, previa valutazione discrezionale di circostanze documentate ed eccezionali e all'esclusivo fine di prevenire o contrastare fenomeni di abbandono scolastico, può accogliere domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, fermo restando che la domanda deve essere prodotta in tempo utile per consentire la regolare organizzazione degli esami, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 8 comma 5.

Art. 5
Valutazione delle domande

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 comma 3, le domande sono valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, l'Istituto procederà, tramite apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico, alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, stabilendo le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia delle prove.

3. A seguito della valutazione di cui al comma 2, il Dirigente scolastico ammette i candidati a sostenere gli esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, dando contestuale comunicazione dell'avvenuta ammissione nonché delle materie o parti di materie oggetto d'esame.
4. Il candidato potrà richiedere alla Segreteria Didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto delle prove d'esame.

Art. 6
Tipologia di prove

1. Le prove d'esame possono essere scritte, orali, pratiche o grafiche, secondo quanto stabilito dalla Commissione di cui all'art. 5 comma 2, in relazione alla natura della disciplina e agli obiettivi di apprendimento da verificare.
2. Per le seguenti discipline sono previste prove scritte e orali:
   a. Lingua e letteratura italiana;
   b. Matematica;
   c. discipline con quattro o più ore settimanali di insegnamento.
3. Per le discipline caratterizzanti l'indirizzo, la prova scritta può comprendere anche elaborazioni grafiche, là dove ciò sia funzionale all'accertamento delle competenze disciplinari.
4. Per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive e per le discipline che prevedono attività di compresenza o di laboratorio, sono previste prove pratiche. La commissione può stabilire di approfondire gli aspetti pratici della disciplina durante la prova orale o scritta.
5. Per tutte le altre discipline è prevista esclusivamente la prova orale.

Art. 7
Sessione d'esame e calendario degli esami integrativi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 226/2005, gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, di norma entro la prima decade del mese di settembre, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, e comunicato ai candidati in tempi utili e comunque con almeno 3 giorni di anticipo.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2, i candidati sostengono l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza di fronte alla Commissione costituita dai docenti individuati dal Dirigente Scolastico.
3. Ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 297/1994, la Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti delle discipline oggetto di esame, appartenenti alla classe per la quale il candidato richiede l'iscrizione, in numero comunque non inferiore a tre.
4. Tutte le prove d'esame sono sostenute alla presenza di almeno due componenti della commissione.
5. La ratifica degli esiti delle prove scritte e/o delle prove orali è effettuata alla presenza della Commissione nella sua interezza, redigendo apposito verbale.
6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Art. 8
Rinunce e sessione suppletiva

1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata all'Istituto entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
2. Il candidato che risulti assente nella prima giornata delle prove senza fornire valida e documentata giustificazione sarà d'ufficio considerato rinunciatario.
3. I candidati che nei giorni delle prove presentassero gravi e documentati motivi di impedimento (di salute o familiari) devono darne immediata comunicazione all'Istituto. Valutata la documentazione prodotta attestante l'impedimento, in via eccezionale l'Istituto potrà elaborare un nuovo calendario.
4. Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro il giorno 20 settembre.
5. All'esclusivo fine di prevenire fenomeni di abbandono scolastico, per situazioni particolari ed eccezionali, debitamente documentate e valutate dal Dirigente Scolastico, possono essere autorizzate deroghe ai termini suddetti e conseguenti sessioni aggiuntive per i soli studenti già iscritti presso l'ISIS della Bassa Friulana. In ogni caso, ciascuna situazione deve essere definita inderogabilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico.

TITOLO II – ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 9
Esami di idoneità

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 4, D.Lgs. 297/1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del Sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.
2. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM 218/2025, possono sostenere gli esami di idoneità:
   a. i candidati esterni (privatisti), al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
   b. gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
   c. i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, provenienti dallo stesso o differente indirizzo.
4. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali, in considerazione delle loro peculiarità.
5. Gli studenti in istruzione parentale rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 10
Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione agli esami di idoneità, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni ovvero dallo studente stesso se maggiorenne, deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'ISIS della Bassa Friulana entro il termine perentorio del 15 aprile.
2. Nel caso di cui all'art. 9 comma 3 lettera c) la domanda può essere presentata, con riserva di accettazione, entro il termine perentorio del 15 maggio. Tale riserva si scioglie automaticamente con l'ammissione alla classe successiva conseguita all'esito dello scrutinio finale. Nel caso di non ammissione alla classe successiva, la domanda si intende respinta d'ufficio.
3. Le richieste, qualora finalizzate all'iscrizione ad una classe dell'Istituto, sono valutate ed accolte entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto eventualmente stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni. In assenza di tali requisiti, l'Istituzione scolastica può disporre la sola ammissione all'esame di idoneità senza accogliere la successiva iscrizione.
4. Il Dirigente Scolastico, valutate circostanze documentate ed eccezionali, può accogliere domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, fermo restando che la domanda deve essere prodotta in tempo utile per consentire la regolare organizzazione degli esami e comunque non oltre il 15 maggio.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a. copia del documento d'identità;
   b. documentazione attestante il percorso di studi compiuto;
   c. programmazione seguita dal candidato (la conformità di tali programmi ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami).
6. I candidati esterni che intendono sostenere esami di idoneità per la classe quarta e quinta devono inoltre presentare documentazione afferente alla formazione scuola-lavoro svolta. La documentazione delle attività svolte deve recare l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, la Commissione d'esame di cui al successivo art. 14 comma 2 valuterà la rispondenza delle competenze acquisite dal candidato nelle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o FSL dichiarate, rispetto a quelle previste dall'offerta formativa dell'Istituto.

Art. 11
Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi agli esami:
   a. I candidati esterni che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Tali candidati, alla data di svolgimento dell'esame, devono pertanto avere l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore (per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale hanno conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale). Per l'accesso agli esami

è dunque necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

b. I candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
c. I candidati che, regolarmente iscritti, si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso.
d. I candidati dell'Istituto che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente successiva a quella da loro frequentata purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto dalla lettera a). In tali fattispecie, lo studente ammesso – ad esempio – alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se, e solo se, è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

Art. 12
Valutazione delle domande

1. Fermi restando i vincoli di cui all'art. 10 comma 3, le domande di ammissione vengono valutate previa verifica delle condizioni di accoglibilità ai sensi della normativa vigente e dei requisiti di cui all'art. 11.
2. Nel caso la verifica sia positiva, l'Istituto procederà, tramite apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico, alla valutazione della documentazione presentata.
3. A seguito della valutazione di cui al comma 2, il Dirigente scolastico ammette i candidati a sostenere gli esami di idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo, dando contestuale comunicazione dell'avvenuta ammissione nonché delle materie o parti di materie oggetto d'esame.

Art. 13
Tipologia di prove

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del DM 218/2025, le prove d'esame possono essere scritte, orali, pratiche o grafiche, secondo quanto stabilito dalla Commissione di cui all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento, in relazione alla natura della disciplina e agli obiettivi di apprendimento da verificare.
2. Per le seguenti discipline sono previste prove scritte e orali:
   a. Lingua e letteratura italiana;
   b. Matematica;
   c. discipline con quattro o più ore settimanali di insegnamento.
3. Per le discipline caratterizzanti l'indirizzo, la prova scritta può comprendere anche elaborazioni grafiche, laddove ciò sia funzionale all'accertamento delle competenze disciplinari.
4. Per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive e per le discipline che prevedono attività di compresenza o di laboratorio, sono previste prove pratiche. La commissione può stabilire di approfondire gli aspetti pratici della disciplina durante la prova orale o scritta.
5. Per tutte le altre discipline è prevista esclusivamente la prova orale.

6. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del DM 218/2025, il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, deve essere distinta per ciascun anno.

Art. 14
Sessione d'esame e calendario degli esami di idoneità

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 218/2025, gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni, di norma entro la prima decade del mese di settembre, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, e comunicato ai candidati in tempi utili e comunque con almeno 5 giorni di anticipo.
2. Ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.lgs. 297/1994, allo svolgimento degli esami di idoneità provvede una commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.
3. Nel caso di minori con disabilità la commissione di cui al comma 2 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 218/2025, se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'Istituto lo comunica tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale, che provvede alla nomina di un presidente esterno.
5. All'inizio della sessione d'esami ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati. La conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 comma 3 del presente Regolamento, i candidati sostengono l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo, fermo restando quando disposto all'art. 13 comma 6.
7. Tutte le prove d'esame sono sostenute alla presenza di almeno due componenti della commissione.
8. La ratifica degli esiti delle prove e gli scrutini sono effettuati alla presenza della Commissione nella sua interezza.
9. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati assegnati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.
10. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009 e dell'art. 6 comma 6 del DM 218/2025, supera l'esame e consegue l'idoneità alla classe successiva il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
11. Per i candidati che sostengono esami di idoneità relativi a due anni, in caso di esito negativo la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.
12. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata all'Istituto entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.

13. Il candidato che risulti assente nella prima giornata delle prove senza fornire valida e documentata giustificazione sarà d'ufficio considerato rinunciatario.
14. I candidati che nei giorni delle prove presentassero gravi e documentati motivi di impedimento (di salute o familiari) devono darne immediata comunicazione all'Istituto. Valutata la documentazione prodotta attestante l'impedimento, in via eccezionale l'Istituto potrà elaborare un nuovo calendario. Le prove devono comunque esaurirsi entro il giorno 20 settembre.

TITOLO III – ESAMI PRELIMINARI

Art. 15
Finalità degli esami preliminari

1. Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con apposita nota annuale.
2. All'accoglimento delle istanze sono comunicati all'Istituto i nominativi dei candidati esterni assegnati.
3. L'ammissione all'esame di stato (esame di maturità) dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.
4. Gli esami preliminari hanno pertanto la finalità di verificare che un candidato esterno (privatista) possieda la preparazione necessaria per essere ammesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (esame di maturità), verificando il possesso delle competenze e delle conoscenze previste dalla programmazione didattica del corso di studi e dell'ultimo anno.

Art. 16
Calendario delle prove

1. Ferme restando le disposizioni generali di cui al Titolo II del presente Regolamento, per quanto applicabili, nonché le disposizioni specifiche contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di stato (esami di maturità) nella scuola secondaria di II grado, le prove preliminari si svolgono nel periodo antecedente l'inizio degli esami di Stato, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, e comunicato ai candidati in tempi utili e comunque con almeno 7 giorni di anticipo.
2. I candidati esterni all'esame di stato sostengono gli esami preliminari su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

3. Eventuali variazioni del calendario sono comunicate tempestivamente ai candidati interessati.
4. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata all'Istituto entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
6. Il candidato che risulti assente nella prima giornata delle prove senza fornire valida e documentata giustificazione sarà d'ufficio considerato rinunciatario.
7. I candidati che nei giorni delle prove presentassero gravi e documentati motivi di impedimento (di salute o familiari) devono darne immediata comunicazione all'Istituto. Valutata la documentazione prodotta attestante l'impedimento, in via eccezionale l'Istituto potrà elaborare un nuovo calendario, ferma restando la necessaria conclusione della sessione d'esame non oltre il termine delle lezioni.

Art. 17
Tipologia delle prove

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, le prove sono finalizzate ad accertare la preparazione complessiva del candidato e la sua idoneità ad affrontare l'esame di Stato e consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
2. La commissione può stabilire prove integrative o differenziate in relazione al percorso formativo del candidato e alla documentazione presentata.
3. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

Art. 18
Commissione d'esame

1. Gli esami preliminari sono sostenuti davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
2. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
3. La commissione valuta l'idoneità del candidato esterno sulla base delle prove sostenute e della documentazione presentata.
4. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
5. Il presidente della commissione coordina i lavori e assicura la regolarità delle operazioni d'esame.

Art. 19
Ammissione all'esame di maturità

1. Al termine degli esami preliminari, la commissione delibera sull'ammissione o sulla non ammissione del candidato all'esame di Stato, dandone contestuale comunicazione per il tramite della Segreteria Didattica.

2. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
3. In caso di valutazione di prove relative a più anni di corso, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 20
Iscrizioni tardive

1. Nei limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto e delle classi, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto eventualmente stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni, sono accettate richieste di iscrizione provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate entro il 31 gennaio, purché coerenti con l'offerta formativa dell'Istituto e cioè nell'ambito del medesimo corso di studi già frequentato dallo studente presso altra Istituzione scolastica.
2. Casi eccezionali che possono derogare tali regole, per motivi particolari e debitamente motivati, saranno esaminati dal Dirigente Scolastico caso per caso (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, etc.), fermi restando i vincoli di cui al comma 1.

Art. 21
Nulla osta in uscita

1. Nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni presso altro Istituto durante l'anno scolastico sarà concesso solo in presenza di situazioni particolari e opportunamente motivate, previo nulla osta del Dirigente scolastico del nuovo Istituto.
2. Gli studenti che risulteranno idonei a seguito di esami integrativi e/o di idoneità e che siano, a seguito del superamento degli stessi, regolarmente iscritti presso l'ISIS della Bassa Friulana non potranno, per l'intero anno scolastico, chiedere nulla osta per iscrizione in altra Istituzione Scolastica, fatti salvi eccezionali e documentati motivi che saranno esaminati dal Dirigente scolastico caso per caso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22
Documentazione e conservazione degli atti

1. Di tutte le operazioni relative agli esami integrativi, di idoneità e preliminari è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della commissione.
2. Gli elaborati dei candidati e tutta la documentazione relativa agli esami preliminari sono conservati agli atti dell'istituzione scolastica secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di conservazione e archiviazione dei documenti.

3. La segreteria didattica provvede alla custodia della documentazione e al rilascio di eventuali certificazioni richieste dagli interessati.

Art. 23
Trasparenza delle procedure e accesso agli atti

1. L'Istituto assicura la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure relative agli esami integrativi, di idoneità e preliminari.
2. I candidati o chi esercita la responsabilità genitoriale possono richiedere l'accesso agli atti relativi alle prove sostenute, ai verbali e alle valutazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.
3. Le richieste di accesso agli atti devono essere motivate, presentate in forma scritta al Dirigente scolastico per il tramite della Segreteria Didattica e sono evase nei termini previsti dalla legge.

Art. 24
Reclami e revisione degli esiti

1. Eventuali reclami avverso gli esiti degli esami devono essere presentati in forma scritta al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione o comunicazione ufficiale dei risultati.
2. Il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione d'esame, verifica la regolarità delle procedure e comunica l'esito del reclamo entro tempi congrui.
3. Resta ferma la possibilità di ricorrere agli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Art. 25
Criteri generali di valutazione

1. Le commissioni d'esame operano secondo criteri di imparzialità, trasparenza e coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai curricoli, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Le prove sono predisposte in modo da accertare conoscenze, abilità e competenze essenziali richieste per l'inserimento nella classe di destinazione o per l'idoneità alla stessa.
3. I criteri di valutazione sono definiti collegialmente dalla commissione e verbalizzati, in coerenza con i criteri generali di valutazione adottati dall'Istituto.

Art. 26
Misure per candidati con bisogni educativi speciali

1. Per i candidati con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altri bisogni educativi speciali certificati, l'Istituto adotta misure idonee a garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove.

2. Le commissioni d'esame applicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione educativa personalizzata, nel rispetto del principio di personalizzazione della valutazione.

Art. 27
Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto ed è reso disponibile agli studenti e alle famiglie.
2. La conoscenza del regolamento costituisce parte integrante del patto educativo tra scuola, studenti e famiglie.

Art. 28
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. Eventuali modifiche, abrogazioni o integrazioni sopravvenute alla normativa di riferimento si intendono automaticamente recepite e immediatamente efficaci, con conseguente applicazione diretta delle relative disposizioni di legge o regolamentari, anche in sostituzione delle previsioni incompatibili contenute nel presente Regolamento.